

# COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE.

## CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

### AREA BILANCIO

**OGGETTO:** Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di Bilancio per l'Esercizio 2021 (artt. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

#### Il Responsabile Area Bilancio

##### **1. Premessa: l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e del Rendiconto 2020**

Il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 in data 29.01.2021.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso:

- contenimento delle previsioni delle spese correnti rispetto agli stanziamenti definitivi dell'Esercizio 2020.
- recupero dell'evasione fiscale.
- utilizzo di oneri di urbanizzazione alle spese correnti.

In Bilancio sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento, al momento non si è proceduto all'assunzione.

Successivamente all'approvazione sono state apportate variazioni al bilancio per iscrizione di entrate e spese a carattere vincolato e per storno di fondi con i seguenti atti:

#### DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE DI VARIAZIONE DI BILANCIO

--- Delibera n. 29 del 30.03.2021

--- Delibera n. 41 del 15.06.2021

--- Delibera n. 48 del 28.06.2021

Non sono state disposte Delibere di prelievo dal Fondo di Riserva dopo l'approvazione del Bilancio.

#### DELIBERE GIUNTA COMUNALE VARIAZIONI URGENTI CON RATIFICA CONSIGLIO COMUNALE

--- Delibera n. 8 del 11.02.2021 ratificata con Delibera n. 28 del 30.03.2021

#### DELIBERE GIUNTA COMUNALE DI VARIAZIONE P.E.G. E DOTAZIONI DI CASSA

--- Delibera n. 13 del 18.03.2021

--- Delibera n. 23 del 08.04.2021

--- Delibera n. 28 del 29.04.2021

--- Delibera n. 40 del 15.06.2021

--- Delibera n. 44 del 01.07.2021

#### DETERMINE ADOTTATE DAL SERVIZIO FINANZIARIO (ai sensi art. 175 comma 5-quater TUEL)

--- Determina n. 30 del 11.06.2021

Il Rendiconto della Gestione dell'Esercizio 2020 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 30.04.2021.

## **2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento**

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile. L'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'Organo Consiliare, con periodicità stabilita dal Regolamento di Contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 Luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui.
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio.
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

L'art. 187 TUEL dispone:

*"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati..."*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:*

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

*3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".*

Si riporta l'art. 193 del TUEL :

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

Come previsto del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione.
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione.
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Si procede all'approvazione della salvaguardia degli equilibri allegando alla delibera il Prospetto degli Equilibri del Bilancio 2021/2023 aggiornato.

### **3) L'assestamento generale di bilancio**

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 Luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 Novembre.

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (5.3.10).

- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3).
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

#### 4) Le verifiche interne

E' stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui.
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese.
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni.
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

##### 4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 01 Gennaio 2021 sono stati ripresi dal Rendiconto Esercizio 2020, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui :

Totale Residui Attivi € 9.064.960,98

Totale Residui Passivi € 7.722.733,37

Alla data del 15.07.2021 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 2.288.523,92 (25,28%)
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 4.315.399,28 (55,88%)

mentre sono state rilevate le seguenti variazioni di residui attivi e passivi:

Maggiori residui attivi per € 9.981,70

Residui attivi insussistenti per € 21.616,66

Residui passivi insussistenti per € 3,18

dalla situazione dei residui emerge una situazione di equilibrio, sulla situazione degli incassi dei residui attivi influisce la sospensione per alcuni mesi della possibilità di inviare accertamenti tributari.

##### 4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta garantito attraverso l'utilizzo di oneri di urbanizzazione e vendite patrimoniali a riduzione del debito.

**a) Gestione corrente:** per quanto riguarda la gestione corrente, si rilevano esigenze di maggiori spese finanziate da minori spese, da maggiori entrate da trasferimenti statali e da utilizzo avanzo accantonato e vincolato.

Nel Bilancio di Previsione 2021/2023 per l'annualità 2021:

- è prevista l'entrata da Fondo di Solidarietà Comunale per un importo di € 1.300.000,00 comprendente il contributo compensativo IMU-TASI.
- sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione per € 250.000,00
- ad oggi è stato applicato l'avanzo di amministrazione per l'importo di € 113.958,69

Nel Bilancio di Previsione risulta iscritto un Fondo di Riserva di € 56.000,00, ad oggi non ancora utilizzato, con una disponibilità residua pertanto di € 56.000,00 ritenuta sufficiente per far fronte alle necessità impreviste fino alla fine dell'Esercizio 2021.

**b) Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale vengono tendenzialmente confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio.

**c) Organismi partecipati:** Dalle comunicazioni inviate dalle Società partecipate direttamente dal Comune di approvazione dei propri Bilanci d'Esercizio al 31.12.2020 non emerge la necessità di effettuare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 175/2016.

#### **4.3) Equilibrio nella gestione di cassa**

L'ente attualmente non sta facendo ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

Il Fondo Cassa alla data del 15.07.2021 risulta dell'importo di € + 318.230,83.

Si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio, in particolare le entrate tributarie con scadenza nel Mese di Dicembre 2021, consentiranno di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un Fondo Cassa finale positivo. Non sarà possibile saldare interamente i trasferimenti relativi all'Anno 2021 all'Unione Reno Galliera per la gestione dei servizi associati.

#### **4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Come riportato sopra, l'articolo 193 del TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui.
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

#### **Il FCDE accantonato nel Risultato di Amministrazione**

Nel Risultato di Amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di € 330.000,00, quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel Risultato di Amministrazione al 31.12.2020 emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, come riportato sopra sugli incassi attuali sta influenzando la sospensione per alcuni mesi della possibilità di inviare accertamenti tributari.

#### **FCDE accantonato nel Bilancio di Previsione**

Nel Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2021 è stato stanziato un FCDE dell'importo di € 200.000,00.

#### **4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del TUEL)**

L'articolo 194 del TUEL dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel Regolamento di Contabilità dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili dell'Area Gestione Territorio, Area Servizi Generali e Area Bilancio hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Il responsabile dell'Area Entrate ha evidenziato l'esistenza di debiti fuori bilancio per un importo di € 3.174,59 per sentenze esecutive.

### **5) Equilibri di Bilancio**

#### **5.1) Risultato di Amministrazione**

Il Risultato di Amministrazione approvato con il Rendiconto dell'Esercizio 2020 è stato accertato per l'importo di € 759.696,16.

Come indicato nella Relazione sulla Gestione 2020 approvata con la Delibera della Giunta Comunale n. 21/2021 nella Sezione "FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E ALTRI FONDI COVID", al Rendiconto 2020 venivano allegati il prospetto provvisorio della Certificazione Covid per l'Anno 2020, in attesa dei dati definitivi di incasso dell'IMU e dell'ADDIZIONALE IRPEF e del Modello definitivo da utilizzare per la certificazione, e il calcolo della quota presunta non utilizzata al termine dell'Esercizio 2020 del Fondo Funzioni Fondamentali è confluita nella quota vincolata del Prospetto del Risultato di Amministrazione al 31.12.2020.

In data 26 Maggio 2021 i Modelli della Certificazione COVID-19 Anno 2020 sono stati inviati e trasmessi sull'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, il Modello CERTIF-COVID-19 inviato attesta un utilizzo delle risorse del Fondo Funzioni Fondamentali Anno 2020 di € 422.823,00.

In seguito alla quantificazione definitiva dell'utilizzo del Fondo Funzioni Fondamentali Anno 2020 il Risultato di Amministrazione al 31.12.2020 dell'importo di € 759.696,16 risulta così suddiviso:

- Quota accantonata € 402.690,00
- Quota vincolata € 309.373,71
- Quota destinata agli investimenti € 47.632,45

Dopo la salvaguardia degli equilibri l'Avanzo del Risultato di Amministrazione al 31.12.2020 risulta applicato al Bilancio di Previsione 2021 per l'importo di € 214.562,77 come di seguito riportato:

- Parte corrente per € 27.674,59 parte accantonata
- Parte corrente per € 86.284,10 parte vincolata
- Parte capitale per € 99.182,08 parte vincolata
- Parte capitale per € 1.422,00 parte desinata agli investimenti

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

## **5.2) Utilizzo dei proventi derivanti dall'alienazione di seguenti beni patrimoniali disponibili:**

In Bilancio è stata prevista l'alienazione di un area edificabile, la cui acquisizione è già avvenuta nell'ambito di una convenzione urbanistica.

## **6) Variazioni di Bilancio**

Le variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale in sede di salvaguardia degli equilibri e di assestamento si riferiscono:

--- Inserimento maggiore entrata di 52.930,00 € contributo statale parte corrente (Titolo 2 Tipologia 101) per misure urgenti di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie e integrazione dello stesso importo maggiore spesa trasferimenti ad Unione Reno Galliera (Titolo 1 Missione 12 Programma 4 – Servizi Sociali).

--- Inserimento maggiore entrata di 118.025,00 € contributo statale parte corrente (Titolo 2 Tipologia 101) per agevolazioni / riduzioni TARI attività economiche colpite dall'emergenza sanitaria e integrazione dello stesso importo maggiore spesa trasferimenti ad imprese (Titolo 1 Missione 9 Programma 3 – Rifiuti).

--- Integrazione di 65.484,10 € capitolo trasferimenti parte corrente ad Unione Reno Galliera (Titolo 1 Missione 12 Programma 4 – Servizi Sociali) relativa alla quota per la perdita d'esercizio Anno 2020 certificata dalla ASP Pianura Est, di cui l'Unione è socia, a causa delle conseguenze dovute all'emergenza causata dalla pandemia. L'integrazione è finanziata dall'utilizzo di Avanzo Vincolato da Fondo Funzioni Fondamentali.

--- Inserimento maggiore entrata di 10.000,00 € capitolo entrata IVA a Credito (Titolo 3 Tipologia 500) e integrazione di 10.000,00 € capitolo spesa parte corrente IVA a Debito (Titolo 1 Missione 1 Programma 3) per i versamenti dell'IVA risultanti dalle liquidazioni mensili.

--- Integrazione di 5.800,00 € capitolo spese pulizia locali (Titolo 1 Missione 1 Programma 11 – Servizi Generali) per le spese di sanificazione periodiche previste per gli uffici e locali comunali. L'integrazione è finanziata dall'utilizzo di Avanzo Vincolato da Fondo Funzioni Fondamentali.

--- Finanziamento di 3.174,59 € capitolo spese legali Servizio Tributi (Parte Spesa – Titolo 1 Missione 1 Programma 4 – Entrate Tributarie), con utilizzo Avanzo accantonato nel Fondo Contenzioso Legali, per consentire il pagamento del debito fuori bilancio riconosciuto per le sentenze esecutive della Commissione Tributaria Provinciale n. 605/01/2019 e della Commissione Tributaria Regionale di Bologna n. 1052/2020 e n. 1054/2020.

--- Integrazione di 1.381,00 € capitolo spesa parte corrente per incarichi legali per costituzioni in giudizio (Titolo 1 Missione 1 Programma 1 – Organi Istituzionali) richiesta da Area Gestione Territorio, con riduzione spesa di 1.171,00 € stanziamento capitolo spesa informazione e pubblicità Ufficio Tecnico (Titolo 1 Missione 1 Programma 6) e riduzione spesa di 210,00 € stanziamento capitolo spesa informazione e pubblicità Servizio Urbanistica (Titolo 1 Missione 8 Programma 1).

E si possono così riepilogare:

|  |              |
|--|--------------|
| Applicazione avanzo accantonato parte corrente | + 3.174,59   |
| Applicazione avanzo vincolato parte corrente   | + 71.284,10  |
| Minori entrate correnti                        | 0,00         |
| Maggiori entrate correnti                      | + 180.955,00 |
| Minori spese correnti                          | - 1.381,00   |
| Maggiori spese correnti                        | + 256.794,69 |
| Minore spese conto capitale                    | 0,00         |
| Maggiori spese conto capitale                  | 0,00         |

**ANNO 2021**

|                                 |   | <b>Variazioni positive</b> | <b>Variazioni negative</b> | <b>SALDO</b>        |
|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Applicazione Avanzo Accantonato | + | + 3.174,59                 |                            |                     |
| Applicazione Avanzo Vincolato   | + | + 71.284,10                |                            |                     |
| Nuove e maggiori entrate        | + | + 180.955,00               |                            |                     |
| Minori entrate                  | - |                            | 0,00                       |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>           |   | <b>+ 255.413,69</b>        | <b>0,00</b>                | <b>+ 255.413,69</b> |
| Maggiori spese                  | + |                            | + 256.794,69               |                     |
| Minori spese                    | - | - 1.381,00                 |                            |                     |
| <b>TOTALE SPESE</b>             |   | <b>-1.381,00</b>           | <b>+ 256.794,69</b>        | <b>+ 255.413,69</b> |

Non vengono operate variazioni per le annualità 2022 e 2023.

A seguito delle variazioni apportate in bilancio gli equilibri sono assicurati come da allegato prospetto.

Li, 16.07.2021

Il Responsabile Area Bilancio